

GIANPAOLO MONTINI

ELEZIONI E VOTAZIONI NELLA CHIESA

Alcune riflessioni sul modello di Chiesa implicato nella prassi del voto

«I fedeli votano coi piedi»¹

Premessa

La ricerca e l'evoluzione hanno bisogno di questioni e di problemi per realizzarsi, ma certamente devono essere anche critiche verso i medesimi problemi, per non manipolare i dati che leggono e per non sclerotizzare i risultati cui giungono. Non è un mistero per nessuno che la prassi dell'elezione e della votazione oggi nella Chiesa trova il suo ideale centro di ricerca nella rivendicazione del ritorno ad una prassi elettiva per la designazione dei vescovi diocesani², che avrebbe caratterizzato il primo millennio della storia della Chiesa, prima della c.d. centralizzazione romana. Non è nostro interesse sostare su quest'og-

¹ «Ils [scil.: les fidèles] votent avec leurs pieds». Si tratta della suggestiva immagine di un Autore, sacerdote della diocesi di Lyon (Francia), che, in un articolo apparso recentemente (G. Decourt, *Le conseil paroissial: une forme démocratique au sein de l'Église catholique?*, in «Lumen vitae» 53 [1998], pp. 201-208), esprime in questo modo la partecipazione dei fedeli alle decisioni dei pastori: «Si les fidèles viennent aux offices, envoient leurs enfants au catéchisme, etc., c'est qu'ils adhèrent, peut-on penser, à ce que les prêtres leur proposent (ils votent avec leurs pieds)» (p. 202): «Se i fedeli vengono alle liturgie, mandano i loro figli a catechismo ecc., è perché essi aderiscono, si può supporre, a quanto i sacerdoti propongono loro ('essi votano coi loro piedi')».

² Cfr., esemplificativamente, la seguente bibliografia: J. Gaudemet, *Les élections dans l'Église latine*, Lanore, Paris 1979; G. Hartmann, *Der Bischof. Seine Wahl und Ernennung. Geschichte und Aktualität*, Styria, Graz-Wien-Köln 1990; AA.VV., *Zur Frage der Bischofsernennungen in der römisch-katholischen Kirche*, a cura di G. Greshake, Schnell und Steiner, München-Zürich 1991; AA.VV., *Elections et nomination des évêques en Suisse. Rapport d'experts établis à la demande de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse*, Éditions universitaires, Fribourg 1993; AA.VV., *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*. Atti del x Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995. In onore del rev.mo P. Umberto Betti, o.f.m. già rettore della P.U.L., a cura di J. D. Andrés Gutiérrez, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1996; G. Biemer, *Die Bischofswahl als neues Desiderat kirchlicher Praxis*, in «Theologische Quartalschrift» 149 (1969), pp. 171-184.

getto di ricerca, anche se talvolta potremo interloquire, implicitamente, con alcune esigenze di questo settore. Preferenza nostra è di concentrarsi sulle elezioni e votazioni più in generale³. Si farà anzitutto una ricognizione del diritto vigente, soprattutto del Codice di Diritto Canonico, con il fine precipuo di evidenziare le vigenti possibilità della prassi elettiva, almeno per evitare di rivendicare ciò che è già previsto e solo, in buona o cattiva fede, ignorato. Trarremo quindi alcune conclusioni allo scopo soprattutto di rilevare se e, eventualmente, quale immagine di Chiesa emerge dalla prassi vigente della Chiesa.

1. Una ricognizione del Codice di Diritto Canonico

1.1. Le principali nozioni

Per *elezione* s'intende la designazione o individuazione di una persona per un ufficio, un incarico o un ministero, intesi anche in senso larghissimo, da parte di una pluralità di persone. Anche il *procedimento*, attraverso il quale si giunge alla designazione della persona, può essere denominato elezione, in quanto porta all'*atto* dell'elezione. La pluralità di persone che partecipa all'elezione può costituire un collegio (*collegium*), ma può anche semplicemente essere un gruppo (*coetus*) di persone che si riunisce o si determina proprio solo per procedere all'elezione.

Quando l'oggetto di scelta da parte di più persone non è (la designazione di) una persona, bensì altro (un'azione, un'attività, una decisione), non si tratta di elezione, ma di *votazione*, ancorché il Codice non conosca una denominazione appropriata per questa fattispecie.

Per scrutinio (*scrutinium*) s'intende invece indicare un procedimento peculiare di elezione e di votazione. Esso consiste nella computazione dei voti (*suffragia*) di coloro che hanno diritto a partecipa-

³ In generale cfr. al riguardo AA.VV., *Esercizio del potere e prassi della consultazione*. Atti dell'VIII Colloquio Internazionale romanistico-canonistico (10-12 maggio 1990), a cura di A. Ciani e G. Diurni, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano-Roma 1991.

re all'elezione o alla votazione. La tecnica di computo può essere molto varia. Per quanto attiene alla presenza e/o alla reale partecipazione all'elezione o alla votazione, si può ritenere necessaria quella o quelle di tutti, oppure di una maggioranza qualificata, di una maggioranza semplice o di un qualsiasi numero di partecipanti. Per quanto attiene alla base del *quorum* su cui computare, si può considerare il numero degli aventi diritto al voto, ancorché non presenti, oppure il numero dei presenti, oppure il numero dei votanti, oppure il numero dei voti, oppure il numero dei voti validi. Per quanto attiene al numero dei voti da computare, si può considerare l'unanimità, oppure una maggioranza qualificata (le più comuni: due terzi più uno⁴; due terzi), oppure la maggioranza semplice, oppure la maggioranza relativa, oppure la prevalenza in caso di uguaglianza: per decisione del presidente; per diversa combinazione di uno di questi criteri, ossia età anagrafica e/o decananza.

1.2. Disposizioni particolari

Il Romano Pontefice, che costituisce l'ufficio più alto gerarchicamente nella Chiesa, è elettivo, ossia la persona del Romano Pontefice è designata e riceve l'ufficio attraverso l'elezione (cfr. can. 332 § 1)⁵, effettuata da parte del Collegio cardinalizio nel Conclave. Lo svolgimento dell'elezione avviene tramite una normativa peculiare (cfr. can. 164), determinata attualmente nella costituzione apostolica *Universi*

⁴ È oggi superato (cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. *Universi Dominici gregis* [= UDG], 22 febbraio 1996, n. 62) lo scrupolo che spinse in qualche caso (cfr., per esempio, Pio XII, cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, 8 dicembre 1945, n. 68a) a richiedere precisamente un voto in più rispetto alla maggioranza dei due terzi per il fatto che un elettore (poi eletto) avrebbe potuto votare se stesso e perciò quel voto essere nullo (cfr. can. 170 CIC1917) e mettere così a repentaglio la validità dell'elezione. Nel Codice vigente il voto dato a se stesso non è più sanzionato di invalidità (e neppure di illiceità). Cosa completamente diversa è il modo volgare di esprimersi per il quale è richiesta una maggioranza «più uno», ad indicare che nel caso in cui la maggioranza materiale sia costituita da frazioni di unità, si dovrà raggiungere l'unità successiva.

⁵ Non si intende qui entrare nella complessa questione, tuttora aperta, se l'elezione (con la corrispettiva accettazione della medesima da parte dell'eletto) sia decisiva in sé, cioè anche a prescindere dalla ordinazione o dalla dignità episcopale del candidato eletto (cfr. can. 219, CIC1917), o solo in connessione con l'ordinazione o la dignità episcopale del candidato. La formulazione del can. 332 § 1 evita accuratamente di prendere posizione.

dominici gregis [= UDG] del 22 febbraio 1996⁶. La modalità elettiva in essa prevista è quella dello scrutinio, dove l'eletto è designato in base alla maggioranza dei suffragi⁷. La maggioranza prescritta per i primi trenta suffragi è dei due terzi dei Cardinali presenti in Conclave. Dopo di questo sono gli stessi cardinali elettori presenti a decidere, attraverso una semplice maggioranza assoluta, se passare ad altri modi di elezione, ossia a maggioranza assoluta dei suffragi oppure al ballottaggio fra i due candidati che nello scrutinio precedente hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per le designazioni di uffici all'interno del Conclave si preferisce procedere per detenzione di ufficio o per sorteggio⁸, mentre un'elezione per scrutinio è da ritenersi eccezionale⁹. Più

⁶ AAS 88 (1996), pp. 305-343. Per alcuni commenti cfr. J. Ammer, *Neues im neuen Papstwahlgesetz «Universi Dominici Gregis». Ein Kurzkomentar*, in «Folia theologica» 7 (1996), pp. 219-233; J.I. Arrieta, *Il sistema elettorale della cost. ap. Universi Dominici gregis*, in «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 137-162; J. Miñambres, *Commento alla cost. ap. Universi Dominici gregis*, in AA.VV., *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 1-101; id., *Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede romana e l'elezione del Romano Pontefice*, in «Ius Ecclesiae» 8 (1996), pp. 713-729.

⁷ Tra le principali novità della vigente normativa promulgata da Giovanni Paolo II vi è l'abrogazione del modo di elezione «per acclamazione come per ispirazione [per conclamationem factam quasi ex inspiratione], giudicandola ormai inadatta a interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza» (UDG *prooemium*). L'ultima descrizione normativa di questo modo di elezione si ha in Paolo VI, cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* [= RPE], 1° ottobre 1975, n. 63: «Si ha quando i cardinali elettori, come ispirati [afflati] dallo Spirito Santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, Sommo Pontefice». Il testo prosegue esemplificando ed insistendo più volte sul fatto che a questo modo di elezione non deve precedere alcuna trattativa [tractatus]. L'eliminazione di questa modalità è stata da più parti criticata (cfr. R. Puza, *Le nouveau règlement de l'élection pontificale*, in «Revue de droit canonique» 48 [1998], p. 173), perché si trattava di una tradizione antichissima e contribuiva, con la sua sola previsione, a richiamare la *ratio* e il *finis* di tutto il procedimento. Anche la modalità di elezione per compromesso (cfr. cann. 174-175; nella sua ultima formulazione RPE 64) viene abrogata «non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma anche perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati a esprimere personalmente il proprio voto» (UDG *prooemium*).

⁸ Il sorteggio avviene anzitutto per la designazione in ogni scrutinio dei tre Cardinali scrutatori, dei tre Cardinali «infermieri», ossia «incaricati di raccogliere i voti degli infermi», e dei tre Cardinali revisori: «Tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni» (UDG 62, 2). Ancora per sorteggio sono designati i tre Cardinali che, con il Cardinale Camerlengo, costituiscono la congregazione particolare e che vengono rinnovati ogni tre giorni: essa è incaricata, anche durante il Conclave, di trattare «le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento» (UDG 8).

⁹ Si dovrà applicare analogicamente il prescritto dell'art. 15 UDG qualora si rendesse vacante durante il Conclave l'ufficio di Camerlengo o di Penitenziere.

volte i Cardinali elettori sono chiamati in Conclave a decisioni, anche gravi, da assumere a maggioranza¹⁰.

Nel periodo di sede vacante della Sede Apostolica, il Collegio cardinalizio regge la Chiesa universale con governo collegiale¹¹, prendendo le decisioni a maggioranza¹² e procedendo alle elezioni a maggioranza sia per designare alcuni uffici temporanei all'interno del Corpo cardinalizio sia per procedere alla designazione di uffici nella Curia romana¹³. La normativa è data dalla medesima costituzione apostolica *Universi dominici gregis* (cfr. can. 359).

Il Collegio episcopale, secondo la stessa denominazione, procede collegialmente¹⁴, ossia si esprime sia nel concilio ecumenico (cfr. cann. 337-341 § 1) sia nelle altre forme indotte e liberamente recepite dal Romano Pontefice (cfr. can. 341 § 2) attraverso il suffragio ossia la maggioranza dei voti, determinata dai regolamenti di ciascuna assemblea. Tale maggioranza da sé sola non costituisce alcuna decisione né definitiva né vincolante, in quanto perché ciò avvenga deve accedere l'approvazione del Romano Pontefice: «I decreti del Concilio Ecume-

¹⁰ Alla maggioranza degli elettori [«a maiore parte electorum»] appartiene, per esempio, l'approvazione della ragione di malattia per cui un Cardinale elettore chiede di uscire dal Conclave (cfr. UDG 40a).

¹¹ «Al Collegio dei Cardinali, nel periodo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa [regimen Ecclesiae] solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili» (UDG 2). In realtà, durante il Conclave, non è il Collegio cardinalizio ad esercitare tale potere, bensì il collegio dei Cardinali elettori (cfr. UDG 7c). Gli organi del Collegio cardinalizio sono la Congregazione generale, prima del Conclave, e la Congregazione degli elettori, durante il Conclave, per le questioni più importanti; la Congregazione particolare, costituita dal Camerlengo e da tre Cardinali sorteggiati a turno di tre giorni, per gli affari ordinari.

¹² Solo per le cose di maggiore importanza è previsto il voto in forma segreta (cfr. UDG 10). Non vi è un prescritto generale sulla maggioranza con cui procede il Collegio cardinalizio nel caso. Ci sono disposizioni singole che prevedono la maggioranza dei presenti [satis est maiorem congregatorum Cardinalium partem in eandem sententiam convenire oppure ex voto maioris congregatorum Cardinalium partis], quando si tratta rispettivamente di interpretare i punti dubbi o controversi della costituzione apostolica, eccetto l'atto dell'elezione (cfr. UDG 5) o di qualificare come indilazionabile una questione da affrontare (cfr. UDG 6); la maggioranza [«secundum maiorem partis sententiam»], quando si tratta di decidere una questione previamente qualificata come indilazionabile (cfr. UDG 6); la maggioranza dei voti [«per maiorem partem suffragiorum»], quando si tratta di revocare, mutare o concedere quanto è stato rispettivamente concesso o negato in una Congregazione particolare (cfr. UDG 8).

¹³ Si tratta dell'elezione del Camerlengo o del Penitenziere (cfr. UDG 15).

¹⁴ Prescindiamo dalla nota e discussa teoria di K. Rahner (cfr. *Lo ius divinum dell'Episcopato*, in K. Rahner - J. Ratzinger, *Episcopato e Primato*, Morcelliana, Brescia 1966, pp. 73-142), secondo cui il Collegio episcopale si esprime o collegialmente o personalmente, tramite il Romano Pontefice, che è a capo del Collegio *ex iure divino*.

nico non hanno forza normativa se non [siano] approvati dal Romano Pontefice assieme ai Padri conciliari [...]» (can. 341 § 1)¹⁵. Seguirà poi la conferma del medesimo ed infine l'ordine di promulgazione.

Il Sinodo dei vescovi, con la sua natura di «totius catholici Episcopatus partes agens» (Cd 5)¹⁶, ammette al proprio interno, secondo il suo proprio regolamento, un'ampia prassi elettiva sia in ordine alla designazione delle persone (i membri anzitutto che ne fanno parte¹⁷ e quelli destinati a costituire il Consiglio di Segreteria¹⁸)

¹⁵ Ancorché tale formulazione sia di grande spessore e significato (cfr. G. Alberigo, *Una cum patribus*, in *Ecclesia a Spiritu Sancto edocta*. Mélanges théologiques. Hommage à Mgr. Gérard Philips, Duculot, Gembloux 1970, pp. 291-319), nel Codice di Diritto Canonico appare come requisito di diritto ecclesiastico, legato alla modalità propria di svolgimento del Concilio Ecumenico e alle prerogative di cui in esso gode il Romano Pontefice. L'assenza, infatti, della (necessità della) *approbatio* nel can. 341 § 2, sulle altre forme di «azione propriamente collegiale», fa apparire dogmaticamente possibile (o *de iure condendo*, se così si può dire *in subiecta materia*) che il Romano Pontefice non partecipi alla votazione di un decreto conciliare o addirittura vi partecipi con voto contrario alla maggioranza, e poi liberamente confermi il decreto e ne ordini la promulgazione come decreto o decisione conciliare.

¹⁶ L'espressione, che si trova pure nel documento istitutivo del Sinodo dei vescovi (Paolo VI, m.p. *Apostolica Sollicitudo*, 15 settembre 1965), non è stata recepita nel Codice di Diritto Canonico. È conosciuto il parere ufficioso del Segretario Aggiunto Mons. Willy Onclin, inviato dalla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico al Segretario Generale del Sinodo dei vescovi, che chiedeva ragione dell'omissione: cfr. AA.VV., *Sinodo dei Vescovi. Natura, metodo, prospettive*, a cura di J. Tomko, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, pp. 180-181.

¹⁷ Nell'Assemblea Generale Ordinaria, che è l'espressione più significativa del Sinodo dei vescovi e di cui solo si farà menzione, la compagine principale o prevalente, ancorché non unica, è costituita dai membri «vescovi eletti dalle singole conferenze episcopali» (Paolo VI, lett. apostolica m.p. *Apostolica Sollicitudo* [= AS], v, 1 b); questi «rappresentano [*partes agunt*] le singole conferenze episcopali» (AS VIII); sono eletti in numero proporzionale alla consistenza numerica delle conferenze episcopali (AS VIII; cfr. can. 346 § 1). Le elezioni di questi membri avvengono singolarmente a scrutinio segreto in assemblea generale della conferenza episcopale a norma del can. 119 (*Ordo Synodi* [= OS] [1971], art. 6 § 1); al Sommo Pontefice spetta di ratificare [*ratam habere*], ossia confermare, l'elezione (AS III, 2; cfr. can. 344, 2°).

¹⁸ Cfr. can. 348 § 1. Nell'OS (1971) si è introdotto questo organismo di grande importanza, costituito di quindici membri, di cui dodici «eletti dal Sinodo stesso, tenuto conto della rappresentanza [*repraesentationis*] dei vescovi sparsi in tutto il mondo» (art. 13 § 2). Eletti a scrutinio, in cui al primo si richiede la maggioranza dei votanti, escludendo i voti nulli, mentre in seguito basterà la maggioranza relativa, rimangono in carica fino alla successiva assemblea (*ivi*, §§ 3-4). Nonostante questa precarietà temporale, il Consiglio, dato l'alto livello della rappresentanza elettorale, gode di singolare dignità, fino a far ipotizzare, ancorché in tempi lontani, di cooptare il Consiglio nella elezione del Romano Pontefice (cfr. Paolo VI, *Allocutio Em. mis Patribus et Exc. mis Praesulibus et Consilio Secretariae Generalis Synodi Episcoporum, qui Conventui Romae habito interfuerunt*, 24 marzo 1973, in AAS 65 [1973] 247-249). Sul tentativo cfr. G.P. Milano, *Un progetto di Paolo VI per la riforma del Conclave*, in AA.VV., *Paolo VI e la collegialità episcopale*. Colloquio internazionale di studio. Brescia 25-26-27 settembre 1992, Istituto Paolo VI - Studium, Brescia-Roma 1995, pp. 370-376.

sia in ordine alla formulazione dei testi, in primo luogo delle *propositiones*¹⁹.

Anche i cardinali, secondo la loro propria denominazione di collegio, procedono attraverso elezioni e votazioni, soprattutto, come sopra si è avvertito, nel Conclave per l'elezione del Romano Pontefice, ma pure ordinariamente attraverso i Concistori, in cui esprimono il proprio parere o consenso al Romano Pontefice sugli affari principali della Chiesa, interrogati all'uopo dal medesimo²⁰, e attraverso l'ordinaria attività del Collegio stesso per la designazione agli uffici del collegio medesimo²¹.

La scelta del vescovo diocesano conosce elementi elettivi solo in casi eccezionali, che oggi possono essere ritenuti residuali²².

La sede vacante diocesana, in assenza di disposizioni speciali, prevede un breve periodo (otto giorni) di conduzione collegiale da parte del collegio dei consultori (cfr. can. 419) e in seguito la elezione, da parte del medesimo collegio, a maggioranza (cfr. cann. 165-178), dell'Amministratore diocesano (cfr. can. 421 § 1) e dei suoi eventuali successori (cfr. can. 430 § 2), della cui avvenuta elezione dev'essere informata la Sede Apostolica (cfr. can. 422; cfr. pure can. 427 § 2). Il collegio dei consultori permane, di fronte all'Amministratore diocesano, con una sua propria funzione in quanto il suo consenso, elaborato a maggioranza, in determinate materie e circostanze, è determinante per decisioni dell'Amministratore diocesano (cfr. cann. 272; 485; 1018 § 1, 2°).

¹⁹ Le *propositiones*, che sono proposte presentate *sub secreto* al Sommo Pontefice, passano attualmente attraverso il vaglio degli scrutini dell'assemblea sinodale (cfr. OS [1971 = VIII, art. 38]).

²⁰ La prassi tradizionale di votazione è stata rinnovata recentemente a favore di una votazione segreta per corrispondenza di tutti i cardinali previa al Concistoro: «Nel corso del Concistoro, non è più richiesto ai Cardinali [...] di ripetere a voce il 'Placet' o il 'Non Placet'. Al suo posto il Santo Padre durante la 'Perpensio votorum de propositis Canonizationibus' rivolge ai presenti la domanda di rito: 'Cum autem de re maximi momenti agatur, antequam consilium certum et definitivum capiatur et statuatur dies quibus iidem Beati in Sanctorum album adscribantur, si quis vestrum opportunum existimet aliquid addere, fidenter manifestare velit quid sentiat'» (cfr. «L'Osservatore Romano» 10-11 aprile 1995, p. 7).

²¹ Gli uffici di decano e sottodecano del collegio cardinalizio sono divenuti elettivi, ancorché spettano sempre al Romano Pontefice «probare», ossia confermare l'elezione, o meglio l'eletto (cfr. can. 352 §§ 2-3).

²² Cfr., per es., M. Rivella, *Modalità speciali di designazione di alcuni vescovi*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 12 (1999), pp. 35-45.

Le istanze costituite dal legame di più Chiese particolari conoscono organismi collegiali di diversa natura: concili particolari (plenario e provinciale) (cfr. cann. 439-446), conferenze episcopali (cfr. cann. 447-459), assemblee regionali (cfr. can. 434) o provinciali (cfr., per es., can. 952 § 1) di vescovi. In tali organismi la prassi della votazione è comune sia nella designazione degli uffici che reggono, come organi, le assemblee stesse sia nella formazione della volontà di questi organismi, che può essere provvista di valore normativo, immediato o subordinato ad ulteriori istanze di controllo, oppure sprovvista di tale valore all'esterno, ma non all'interno dello stesso organismo, sempre a norma dello statuto.

All'interno delle Chiese particolari gli organismi di natura collegiale sono molteplici. Anzitutto il Sinodo diocesano, che conosce una vastissima prassi di voto, sia nella scelta e designazione dei membri (cfr. can. 464 § 1, 5°; 8-9), sia in ordine al proprio funzionamento interno, a norma del regolamento, sia per appoggiare le decisioni che, promulgate dal Vescovo diocesano, come legislatore (cfr. can. 466)²³, saranno però da questo presentate come «prese in sinodo», che pertanto vi dovrà essere espresso.

Il consiglio presbiterale, per la sua natura giuridica di «presbyterium repraesentans» (can. 495 § 1), deve essere costituito attraverso un intervento prevalente del metodo elettivo (cfr. cann. 497, 1°; 498-499) e il suo parere o consenso (cfr. can. 500 § 2) potrà essere espresso solo attraverso una prassi che consideri come frequente il ricorso al voto. Può procedere anche a elezioni e votazioni in casi peculiari (cfr. can. 443 § 5; cfr. pure can. 1742 § 1).

Il collegio dei consultori (cfr. can. 502), oltre alla valenza già menzionata in sede vacante, per la peculiare rilevanza del proprio parere e consenso in ambito economico, dovrà prevedere nel proprio statuto il ricorso al voto.

Il consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. cann. 492-493) ha rilevanza esterna per la validità di alcuni atti amministrativi e pertanto la formazione del suo parere o consenso deve prevedere il voto, a

²³ Cfr. E. Zanetti, «Nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il Vescovo diocesano...» (c. 466), in «Quaderni di diritto ecclesiale» 4 (1991), pp. 63-68.

norma degli statuti. In qualche caso particolare può provvedere ad uffici tramite elezione (cfr. can. 423 § 2).

Il capitolo della cattedrale (cfr. cann. 503ss.); soprattutto nel caso in cui assommi anche i compiti del collegio dei consultori, è organismo che ha una grande tradizione collegiale sia per la scelta degli uffici interni²⁴ sia per l'azione collegiale con valenza interna e esterna.

Il parroco è ufficio di libera collazione da parte del vescovo diocesano, ma non si può omettere la menzione degli antichi diritti di patronato, che possono vedere una prassi elettiva (cfr. can. 523) da parte di fedeli, di famiglie o di semplici cittadini²⁵.

I consigli pastorali, sia diocesani (cfr. cann. 511-514) sia zionali sia parrocchiali (cfr. can. 536) sia infraparrocchiali, come pure i consigli (parrocchiali) per gli affari economici (cfr. can. 537; cfr. pure can. 1280), ancorché dotati di solo voto consultivo (cfr. cann. 514 § 1; 536 § 2), sperimentano una vasta prassi di voto, in dipendenza dagli statuti propri o diocesani, sia soprattutto in riferimento alla designazione della maggioranza dei membri (cfr. can. 512 §§ 1-2; cfr. pure can. 537), ma poi per l'individuazione di cariche interne (ad eccezione del presidente dei consigli pastorali diocesani [cfr. can. 514 § 1] e parrocchiali [cfr. can. 536 § 1]), sia in riferimento a decisioni in ambiti attribuiti loro da normative speciali (cfr., per esempio, cann. 443 § 5; 463 § 1, 5°) sia comunque in riferimento ai loro pareri.

I vicari foranei (cfr. cann. 553-555), ancorché per diritto universale siano di nomina episcopale (cfr. can. 553 § 2), potrebbero conoscere nel diritto particolare altre forme di designazione («nisi aliud iure particulari statuatur»: can. 553 § 2), tra le quali eccelle nel caso l'elezione che potrebbe essere prevista sia da parte dei soli presbiteri sia da parte dei fedeli sia da parte del consiglio pastorale vicariale o zonale²⁶.

²⁴ Nonostante la formulazione del can. 509 § 1, per la designazione del presidente del capitolo non è prescritta l'elezione (cfr. Pontificium Consilium pro Legum Textibus interpretandis, *responsum* I, 24 gennaio 1989, in AAS 81 [1989] 991).

²⁵ Sul diritto di patronato ancora recentissimamente A. Rüdiger, *Das Pfarrer-Wahlrecht in der Erzdiözese Paderborn - historisches Relikt oder Wegweisung?*, in «Theologie und Glaube» 90 (2000), pp. 623-644.

²⁶ Per quanto attiene alle diverse configurazioni dell'ufficio di vicario foraneo e ai corrispondenti modi di designazione, anche in una prospettiva storica, cfr. G.P. Montini, *I Vicari foranei*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 4 (1991), pp. 376-389.

Il vasto e rinnovato settore delle associazioni conosce naturalmente una diffusa prassi di elezione (cfr., per esempio, can. 317 § 1; 323 §§ 1-2) e di votazione (cfr., per esempio, can. 304 § 1), attraverso cui si determina la identità, l'attività e il governo delle stesse realtà associative. Nell'ambito della vita consacrata e, in particolare religiosa²⁷, la prassi del voto è assolutamente comune e generalizzata. Il Capitolo generale, «totum institutum repraesentans» (can. 631 § 1), è un'assemblea non solo formata attraverso elezioni che permettano una compagine veramente rappresentativa, ma opera ed agisce attraverso votazioni ed elezioni in ordine a decisioni e designazioni di rilevanza giuridica suprema nell'istituto stesso, quale, per esempio, l'elezione del supremo moderatore (cfr. can. 625). La stessa designazione dei superiori di grado intermedio o inferiore, quando non avviene in capitolo, «se avviene per elezione abbisogn[a] della conferma, se avviene da parte del superiore sia preceduta da una congrua consultazione» (can. 625 § 3). Tutti i superiori sono limitati nella loro decisione dall'obbligo, che tutti lega, di un proprio consiglio, che operi, a norma delle costituzioni, fornendo pareri e consensi che hanno rilevanza giuridica per la validità delle decisioni dei superiori. Tale rapporto fra il superiore e il rispettivo consiglio può intensificarsi fino a portare superiore e consiglio a costituire un collegio, che opera ed agisce collegialmente: se nel diritto universale ciò è previsto solamente nel can. 699 § 1, in cui si decide della dimissione di un membro, nulla vieta che nelle costituzioni di un istituto, secondo il patrimonio dello stesso, sia previsto anche per (molte) altre materie²⁸. Un limite è previsto a tale collegialità: non sarà possibile farne il regime ordinario²⁹.

²⁷ Mentre per le società di vita apostolica si rimanda alla normativa per gli istituti religiosi (cfr. can. 734), per gli istituti secolari la prassi elettiva non appare prescritta: le costituzioni potrebbero anche prevedere che i (supremi) moderatori possano essere designati in altro modo (cfr. can. 717 § 1).

²⁸ Su tutta questa materia conserva intatto il suo valore un interessante contributo di M. Dorte-Claudot, *Le strutture di governo e di partecipazione delle congregazioni religiose* [Quaderni di vita consacrata 10], Ancora, Milano 1986.

²⁹ «Si può, contrariamente a quanto disposto dal can. 516 [ora: can. 627] ammettere un governo collegiale ordinario ed esclusivo per un istituto religioso, per una provincia o per singole case, in modo tale che il superiore, se esiste, sia semplicemente esecutore? [...] Negativamente. Secondo lo spirito del concilio ecumenico Vaticano II (PC 14) e dell'esortazione pontificia *Evangelica testificatio*, n. 25, tenuto conto delle legittime consultazioni come pure dei limiti sta-

Nell'ambito giudiziario, considerata la prevalente natura collegiale degli organi giudicanti (cfr. can. 1425 §§ 1-2), sia presi in se stessi sia globalmente considerati, il voto è prassi comune e determina in modo aritmetico le decisioni giudiziali (sentenza, decreto: cfr. can. 1426 § 1). Anche la designazione dei giudici, anzi lo stesso esercizio (anche ordinario) della potestà episcopale sul tribunale, stante il vasto contesto dei tribunali regionali, interdiocesani, riveste spesso andamento collegiale (cfr. cann. 1423 § 1; 1439 § 3).

1.3. Disposizioni generali

Statuti e regolamenti, ancorché aventi natura diversa, si riferiscono all'agire di pluralità di persone e concernono anche i metodi per la formazione e manifestazione della loro volontà. Gli statuti attengono alle persone giuridiche sia collegiali sia non collegiali (cfr. can. 94)³⁰. I regolamenti alle assemblee (cfr. can. 95)³¹.

Il can. 119 illustra le modalità sostanziali per le elezioni (cfr. can. 119, 1°) e le decisioni (cfr. can. 119, 2°), quando si tratta di atti collegiali³². È di una grande importanza sottolineare che tale normativa è da

biliti sia dal diritto comune sia dal diritto particolare, i superiori devono godere di una autorità personale» (S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, decreto *Experimenta*, 2 febbraio 1972, in AAS 64 [1972] pp. 393-394).

³⁰ Cfr., per esempio, cann. 115 §§ 2-3; 117; 118; 119; 120 §§ 1-2; 122; 123; 165; 167 § 1; 174 § 1; 176; 237 § 2; 239 § 3; 278 § 2; 299 § 3; 304 § 1; 306; 307 § 1; 308; 309; 314; 315; 316 § 2; 317 §§ 1-3; 318 § 2; 319 § 1; 321; 322 § 2; 324 § 1; 325 § 1; 326 §§ 1-2; 450 § 1; 451; 452 § 1; 453; 454 § 2; 457; 496; 506 §§ 1-2; 507 §§ 1-2; 605; 709; 810; 816 § 2; 833, 2°; 1232 §§ 1-2; 1257 §§ 1-2; 1279 §§ 1-2; 1280; 1281 §§ 1-2; 1292 § 1; 1295.

³¹ Cfr., infatti, in particolare l'«ordo in Concilio servandus» (can. 338 § 2) per il concilio ecumenico; il «rerum agendarum ordo» (can. 344, 4°) per il sinodo dei vescovi; l'«ordo agendi» per il concilio plenario (can. 441, 4°) e per il concilio provinciale (can. 442 § 1, 3°); l'«ordo servandus» (can. 631 § 2) per il capitolo generale.

³² Il mutamento avvenuto dal can. 101 cic1917 («Circa gli atti delle persone morali collegiali») al nostro («Circa gli atti collegiali») dice molto bene la maggiore valenza del can. 119, che si applica a tutti gli atti collegiali, ancorché non di persone giuridiche (collegiali), ma di gruppi e anche di insieme di persone occasionali, purché agiscano collegialmente e non vi siano disposizioni particolari o speciali (cfr., per esempio, Fr.J. Urrutia, *Nota. Superior paritatem suffragiorum in suo consilio, de qua in can. 127 § 1, dirimere non potest*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 76 [1987] 183-188; V. De Paolis, *An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio, vel suo voto dirimere paritatem sui consilii*, *ivi*, pp. 416-417). Non convincono le ragioni addotte da coloro che vorrebbero limitare l'applicazione del canone solo alle persone giuridiche (cfr. C. Redaelli, *La formazione della volontà di una persona giuridica per atto collegiale* (can. 119, 2°), in «Quaderni di diritto ecclesiale» 13 [2000], pp. 83-98).

considerarsi sussidiaria o suppletiva: «nisi iure vel statutis aliud caveatur» (can. 119 *incipit*; cfr. pure can. 176). Il canone infatti dà la precedenza alla normativa particolare, peculiare o statutaria, in una parola speciale, eventualmente stabilita. Per questa normativa nessuna prescrizione è data dal diritto universale, neppure schematica³³, anche se ovviamente dovrà rispettare alcune regole di logica, di politica e di legittimità³⁴.

Il prescritto del can. 127 costituisce il complesso normativo che regola complessivamente i casi in cui l'autorità, per agire validamente, deve richiedere il consenso o il consiglio di un collegio o di un gruppo di persone (cfr. can. 127 § 1) oppure di singole persone, non costituenti comunque un collegio o un gruppo (cfr. can. 127 § 2). Il nostro interesse è legato soprattutto alla prima fattispecie, in quanto il collegio o il gruppo di persone potrà manifestare il proprio consenso o consiglio agendo come collegio o gruppo e pertanto normalmente attraverso una votazione.

Si è di fronte ad un istituto giuridico fortemente sviluppato nell'ordinamento canonico poiché sembra in grado di coniugare formalmente l'autorità personale, anche propria ed esclusiva, del superiore con il vincolo all'esercizio della stessa proveniente dal giudizio di un gruppo di persone, sprovvisto, anche radicalmente e del tutto, dell'autorità del superiore.

³³ Il diritto particolare potrebbe pertanto prevedere forme anche di successione, associazione, turnazione, acclamazione, ispirazione o sorteggio per elezioni o decisioni. Sarebbe interessante percorrere la storia della Chiesa per chiarire il motivo della pur scarsa utilizzazione di quest'ultimo metodo di decisione o scelta, ossia il sorteggio, che si ritrova autorevolmente negli Atti degli Apostoli (cfr. 1, 26) e potrebbe apparire a prima vista il più trasparente nell'evidenziare la volontà di Dio, non confusa o confondibile con le volontà degli uomini.

³⁴ È noto il caso occorso in una grande arcidiocesi (Colonia), in cui il capitolo della cattedrale, applicando il metodo di votazione previsto nei propri statuti, poteva non arrivare mai (e di fatto non giungeva) ad operare la scelta di sua competenza tra i tre nomi che la Sede Apostolica aveva inviato per la designazione dell'Arcivescovo (cfr. *Dichiarazione*, in «L'Osservatore Romano» 11 dicembre 1988, p. 2). La Sede Apostolica sospendeva il diritto proprio del capitolo e stabiliva la sufficienza della maggioranza semplice dopo il terzo scrutinio, a pena della perdita *pro hac vice* del diritto di scelta (in analogia col prescritto del can. 165). In seguito la Santa Sede procedeva ad un'apposita interpretazione autentica (cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, *responsio*, 8 maggio 1990, in AAS 82 [1990], p. 845) anche per impedire il verificarsi di casi analoghi sulla base del testo codiciale.

La normativa prescrive, nel caso del consenso, e privilegia, nel caso del consiglio, l'azione del gruppo preso nella sua assemblearità, prevedendo una convocazione dello stesso, al fine di elaborare collegialmente o comunitariamente il proprio giudizio.

Nel caso del consenso si richiede la maggioranza dei presenti, escluso il superiore stesso, che non può né partecipare alla votazione né dirimere l'eventuale parità dei voti³⁵.

Nel caso del consiglio sarà necessario chiedere il parere di tutti, in assemblea, con regolare convocazione, a meno che il diritto particolare o proprio non esima, prevedendo diversamente.

I cann. 164-179 costituiscono per diritto universale il riferimento per ogni elezione, per la quale il diritto particolare o speciale non abbia stabilito diversamente per l'intera procedura o per un suo singolo aspetto. In realtà anche in questo caso si tratta di una normativa sussidiaria o suppletiva, in quanto su di essa prevale ogni legittima norma particolare o speciale, così che «nelle elezioni canoniche si devono osservare le norme che seguono, a meno che per diritto non sia provvisto qualcosa d'altro» (can. 164; cfr. pure cann. 165; 167 § 1; 176; 179 § 5)³⁶.

2. Più elezioni nella Chiesa?

Non è possibile condurre un'analisi esauriente sulla frequenza e sullo spessore delle elezioni e votazioni nella Chiesa oggi, in rapporto a tempi e situazioni passate, anche solo in riferimento al Codice di Diritto Canonico precedente, per il fatto che grandissima parte occupa in questo ambito il diritto particolare. Non è raro infatti osservare come si rivendichi una partecipazione elettiva e di voto in istanze superiori,

³⁵ Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, *responsum* n. 14 maggio 1985, in AAS 77 (1985), p. 771. L'interpretazione autentica, che, distinguendo chiaramente fra Superiore, destinatario del consiglio o del consenso, e collegio o gruppo, che lo esprime, valorizza particolarmente la responsabilità dei consiglieri e del loro voto, non ha potuto dirimere definitivamente tutte le questioni, in quanto alcuni autori e la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica avanzano tuttora riserve: cfr., per esempio, V. De Paolis, *An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio*, cit., pp. 413-466.

³⁶ Il corsivo è nostro. Forse per questo non è da considerare inutile il richiamo, anzi il rinvio, esplicito che talvolta si rinviene nel diritto universale a questa normativa (cfr., per esempio, can. 424): in questo caso significherebbe che il diritto particolare o speciale si trova preclusa la possibilità di dare norme diverse per quella elezione.

mentre viene trascurata la medesima partecipazione all'interno della diocesi o della parrocchia, quando non sia addirittura negata e preclusa. Questo atteggiamento incoerente è da notare non tanto per i suoi aspetti morali o politici, quanto per l'avvertita necessità di una crescita omogenea nella partecipazione, che non può trascurare soprattutto quella sperimentazione ed esperienza dal basso, che sola è in grado di preparare e di convincere della bontà di una estensione ad istanze più alte. Non pare necessario esplicitamente ricordare la meraviglia che suscita l'ardore con cui alcuni vescovi rivendicano una prassi elettiva per l'ufficio episcopale, mentre neppure viene considerata da loro la prassi di una inderogabile libera collazione da parte dei medesimi conservata nelle loro diocesi per ogni ufficio; oppure il fervore con cui alcuni vescovi chiedono forme di collegialità a livello universale, anche molto impegnative, quale la convocazione di un concilio ecumenico, e nello stesso tempo applicano una prassi di consultazione della conferenza episcopale regionale cui presiedono, che non raramente ricorre alla consultazione telefonica. Non è l'incoerenza soggettiva che colpisce (pur non essendo trascurabile essa stessa), ma la mancanza di un'omogenea crescita nella prassi consultiva e i pericoli connessi.

Inoltre si deve considerare che la prassi consultiva ed elettiva non si può valutare esclusivamente sotto la prospettiva della quantità numerica di casi in cui si ricorre al voto. Molto più si dovrebbe considerare insieme la competenza attribuita all'espressione del voto. E se, a livello universale, gli organismi collegiali si sono moltiplicati, non sempre si è moltiplicata la competenza ad essi attribuita, anzi talvolta si è notato uno svuotamento di competenza e di peso reale delle decisioni in alcune istanze.

3. Il modello di Chiesa

Non è difficile consentire nel riconoscere più evidente nella prassi elettiva, o comunque di votazione, un'immagine di Chiesa come popolo, comunità: è, infatti, la dimensione partecipativa che in quella prassi emerge più vivida. Tutti coloro che sono coinvolti in una questione concorrono alla sua definizione: «Quod omnes tangit ab omnibus

approbari debet»³⁷. Il voto è partecipazione. Con il voto si è protagonisti. Si influenza la definizione e la determinazione di un quesito.

Pare necessario però compiere un passo ulteriore: dalla prassi elettiva della Chiesa emerge molto più di questo. Si percepisce un'immagine o modello di Chiesa come *popolo (di Dio) strutturato*. È più agevole chiarificare il pensiero attraverso alcuni esempi, anzi soprattutto attraverso un esempio molto particolare e collaudato: l'elezione del Romano Pontefice. In essa infatti si nota in modo più evidente questa immagine di Chiesa.

3.1. Il popolo di Dio tutto

Il popolo di Dio tutto partecipa all'elezione del Sommo Pontefice, soprattutto attraverso la preghiera.

«In tempo di sede vacante, e soprattutto durante il periodo in cui si celebra l'elezione del successore di Pietro, la Chiesa è unita in modo del tutto singolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice. Implora da Dio il nuovo Papa, come dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (cfr. 1, 14), la Chiesa tutta [*universa*], spiritualmente unita con Maria, madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell'orazione. Così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso [*quasi*], un'azione di tutta [*totius*] la Chiesa. Stabiliamo perciò che in tutte le città e nei rimanenti luoghi, almeno i più insigni [...] si elevino umili e insistenti preghiere al Signore (cfr. Mt 21, 22; Mc 11, 24), affinché illumini l'animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecitata, unanime e fruttuosa elezione, come richiede la salvezza delle anime [*animarum salus*] e il bene di tutto [*totius*] il popolo di Dio»³⁸.

³⁷ Sulla celebre *regula iuris*, recepita nel can. 119, 3°, cfr. Y. Congar, *Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet*, in «Revue historique du droit français et étranger» 37 (1958) pp. 210-259; A. Gouron, *Aux origines médiévales de la maxime "Quod omnes tangit"*, in AA.VV., *L'histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert*, a cura di J. Gaudemet et J.-L. Harouel, PUF, Paris 1989, pp. 277-286.

³⁸ UDG 84. La traduzione è nostra. Il testo riprende pressoché *ad verbum*, senza citarla, la

Questa partecipazione all'elezione è *plebiscitaria*, ossia attiene a tutti i membri del popolo di Dio³⁹ ed è *reale*, poiché prepara, favorisce e dispone alla recezione dell'elezione e dell'eletto, che è momento dello stesso procedimento elettivo. Questi due aspetti si congiungono nella dimensione liturgica che assume la partecipazione dell'intero popolo di Dio all'elezione e che trova corrispondenza nello stesso andamento liturgico in cui è immerso il procedimento elettivo in Conclave. Si potrebbe dire che gli elettori dimostrano la plebiscitariet  della partecipazione all'elezione, dedicandosi pure loro, come l'universalit  dei fedeli, alla preghiera per l'elezione.

3.2. L'autorit  della Chiesa

«Se l'elezione fosse celebrata altrimenti da come prescrive la presente costituzione o non fossero state osservate le condizioni parimenti qui stabilite, l'elezione   perci  stesso nulla   invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta»⁴⁰.

Non c'  bisogno di condividere l'intera dottrina formalistica kelseniana per accettare che una elezione abbia effetti e valore giuridico solo nel momento in cui esiste una norma superiore che autorizza la medesima. Il semplice convergere materiale della volont  di un gruppo di persone su un oggetto o su una persona lascia l'ambito soggettivo per assumere valore oggettivo (normativo) quando una norma superiore

cost. ap. di Paolo VI, *Romano Pontifici eligendo*, cit., n. 85, e ha assonanze notevoli con la cost. ap. di Pio XII, *Vacantis Apostolicae Sedis*, 8 dicembre 1945, 98, in cui si ricorda pure il digiuno come mezzo per impetrare da parte dei fedeli la grazia dell'elezione. Cfr. pure UDG 85, in cui si evidenzia il ruolo dei cardinali ultraottantenni: «[...] si pongano alla guida del popolo di Dio, radunato particolarmente nelle basiliche patriarcali della citt  di Roma e anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perch  con la preghiera assidua e intensa, soprattutto mentre si svolge l'elezione, si ottengano da Dio onnipotente l'assistenza e la luce dello Spirito Santo, necessarie ai Confratelli elettori, partecipando cos  efficacemente [efficienter] e veramente [vere] all'arduo compito di provvedere la Chiesa tutta del suo Pastore». Un testo analogo si trova ripetuto in UDG *prooemium*.

³⁹ Si pu  cogliere questo aspetto dall'aggettivazione presente in UDG 84 ed evidenziata nel testo soprariportato. Significativo l'uso di *universa* e non *universalis* (cfr. G.P. Montini, *Ecclesia universalis an Ecclesia universa?*, in «Periodica de re morali canonica liturgica» 74 [1985], pp. 43-62), riferito alla Chiesa che prega.

⁴⁰ UDG 76.

preveda questa convergenza, la norma proceduralmente e la medesima convergenza si sia proceduralmente articolata in modo conforme alla norma superiore.

Un'elezione, come una votazione,   sempre legata alla comunit  e alla tradizione, in cui si esprime, per il tramite della normativa che la regge. Le norme giuridiche in ordine alla competenza di un organo deliberativo, connesse con la gerarchia delle fonti del diritto, situano la votazione in un contesto che strutturalmente impedisce l'arbitrariet  e la deriva del risultato della votazione. Ci  avviene allo stesso modo nelle elezioni per il tramite delle norme che stabiliscono le condizioni di eleggibilit  o le condizioni o qualit  del candidato per l'accesso all'ufficio per la cui provvista si procede all'elezione. Un'elezione trova come protagonista, con gli elettori che procedono tecnicamente all'espressione del suffragio, la stessa intera comunit  in quanto strutturata dalla competente autorit . Si recupera, mi pare, in tal modo l'antico effato secondo cui eletto e deciso   chi e ci  che tale   stato determinato dalla *maior et sanior pars*, ossia dalla maggioranza e dalla parte pi  prudente⁴¹. Non si tratta tanto oggi di prevedere un'improbabile ulteriore istanza che, senza coagulare la maggioranza numerica, ma in nome di una propria maggiore saggezza, invalidi un'elezione o una votazione e magari proceda direttamente ad una decisione o a una designazione *sanior*. Si tratterebbe di un'applicazione archeologica e romantica di un saldissimo principio giuridico antico⁴². La *sanior pars*   piuttosto rinvenibile⁴³ in un'accurata determinazione delle competen-

⁴¹ Per una chiara esposizione di un passaggio cruciale nell'evoluzione di questo principio e per una sicura guida bibliografica cfr. P.V. Aimone-Braida, *Il principio maggioritario nel pensiero dei glossatori e decretisti*, in «Apollinaris» 58 (1985), pp. 209-285. Pi  recentemente cfr. A. Campitelli, «Plures ut singuli, plures ut universi»: *alle origini del principio maggioritario*, in AA.VV., *Esercizio del potere e prassi e della consultazione*, cit., pp. 55-68.

⁴² A meno che non si considerino contesti particolarmente destrutturati, ossia primitivi, o non si tratti di questioni metagiuridiche.

⁴³ La stessa dottrina medievale sia dei glossatori civilisti sia dei decretisti fin dall'inizio declina rispettivamente la *dignitas* e la *sanitas* attraverso criteri concreti. Basti un accenno. Nei civilisti la *sanior pars*   identificata a volte nei nobili che reggono rappresentativamente la citt , introducendo perci  l'autorit  (personale) nel procedimento elettivo; nei canonisti la *sanior pars* pu  essere vista o nella maggioranza qualificata, richiesta per eleggere un estraneo o nella semplice maggioranza richiesta per eleggere uno *e gremio (electorum)*, introducendo in questo modo criteri di idoneit  soggettivi all'ufficio del candidato. Cfr. per alcune esemplificazioni P.V. Aimone-Braida, *Il principio maggioritario*, cit., *passim*.

ze per le votazioni, delle qualità richieste per il candidato nelle elezioni, delle incompatibilità tra uffici e delle procedure corrispondenti per far valere tali determinazioni giuridiche nello stesso procedimento tecnico o nel suo immediato seguito (cfr., per esempio, can. 179 § 2)⁴⁴.

Il pensiero risulterà più convincente se illustrato con esempi. Non sarà possibile procedere tanto con l'esempio dell'elezione papale. In essa infatti, per ragioni di certezza giuridica e per togliere di mezzo ogni possibile pretesto di contestazione, si è omessa la stessa menzione delle qualità che deve possedere il candidato al Sommo Pontificato⁴⁵. Ma si prenda il caso delle conferenze episcopali. Che le loro decisioni siano frutto della *maior et sanior pars* lo garantiscono, ad esempio,

– *norme di competenza*: che le conferenze possano dare norme vincolanti solo all'interno delle previsioni del diritto universale o per mandato speciale della Sede Apostolica dato *motu proprio* o su richiesta dei vescovi stessi (cfr. can. 455 § 1);

– *norme di procedura*: solo possono essere approvate come norme vincolanti quelle su cui si coagula la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto (cfr. can. 455 § 2);

⁴⁴ A mo' di esempio, si consideri la normativa sull'amministratore diocesano. Essa prevede tempi brevissimi per procedere all'elezione (otto giorni: can. 421 § 1), prescrive le qualità che deve possedere («sacerdote di almeno trent'anni e che non sia né eletto né nominato né presentato per quella sede»: can. 425 § 1) e vieta che sia contemporaneamente economo della diocesi. Se si contravvenisse per qualsiasi ragione, anche legittima, al prescritto sul tempo di designazione, deve intervenire il metropolita, che nomina l'amministratore diocesano (cfr. can. 421 § 2). Se si procedesse all'elezione di un amministratore diocesano sprovvisto di una delle qualità prescritte, il metropolita interviene come sopra e «gli atti di colui che è stato eletto contro il prescritto [...] sono automaticamente nulli» (can. 425 § 3). Se venisse eletto amministratore diocesano l'economo, si avrebbe una decadenza, forse temporanea, dall'ufficio e il consiglio diocesano per gli affari economici procede a una nomina temporanea (cfr. can. 423 § 2).

⁴⁵ Secondo l'opinione comune, attestata e confermata da Pio XII, nel candidato si richiederebbe il battesimo, la capacità di accettare l'elezione, nonché che sia «apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire ordonner» nell'ordine dell'episcopato (cfr. *Allocuzione al II Congresso mondiale dei laici*, in *Discorsi e radiomessaggi*, XIX, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1958, p. 457). La ristrettezza del corpo elettorale potrebbe essere di bilanciamento a questa apertura inimmaginabile sulle condizioni e sulle qualità del candidato. Pare che la maggioranza dei due terzi richiesta per l'elezione pontificia origini dalla mancanza di un'istanza superiore che, confermando l'elezione, verifici i requisiti di idoneità dell'eletto. In questo caso la *sanior decisio* è assicurata dalla qualificazione della maggioranza piuttosto che dai requisiti di idoneità. Cfr. sulla questione, per esempio, H. Dondorp, *Die Zweidrittelmehrheit als konstitutivum der Papstwahl in der Lehre der Kanonisten des dreizehnten Jahrhunderts*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 161 (1992), pp. 396-425.

– *norme di abilitazione*: solo vescovi residenziali possono essere eletti alla presidenza o vicepresidenza della conferenza episcopale (cfr. can. 452)⁴⁶, come solo ad essi è concesso di approvare gli statuti della conferenza (cfr. can. 454 § 2);

– *norme di controllo*: solo con la *recognitio* della Sede Apostolica possono avere forza di legge le norme approvate dalla conferenza episcopale (cfr. can. 455 § 2).

Si può affermare che il rafforzamento delle conferenze episcopali, con l'estensione ad esse di vaste prassi elettive e di votazione, è riuscito positivamente nel momento in cui è stato accompagnato e seguito⁴⁷ da un'ampia normativa che ha minuziosamente «razionalizzato» l'altrimenti «cieco gioco dei numeri».

3.3. Il clero presente

«Eseguite frattanto le altre formalità previste dall'*Ordo rituum Conclavis*, i cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al Sommo Pontefice appena eletto»⁴⁸. Si può certamente considerare questo rito giuridicamente come la recezione da parte del clero di Roma presente della elezione appena avvenuta. Infatti il Conclave si è concluso: tutto quanto accade dopo ha già riferimento ad un momento successivo, che non può che concernere l'accoglienza dell'eletto. Infatti l'«atto di ossequio e di obbedienza» è compiuto da tutti coloro che sono stati elettori, anche da coloro che possono essersi divisi nella elezione, determinandosi anche in senso contrario alla scelta dell'eletto, ma che in questo momento, insieme a tutti gli altri, senza distinzione, riconoscono la legittimità dell'elezione e la persona dell'eletto.

⁴⁶ Cfr. la discussa interpretazione autentica della Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, *responsio* III, 19 gennaio 1988, in AAS 81 (1989), p. 388.

⁴⁷ Cfr. CD 37; cann. 447-459. Da ultimo Giovanni Paolo II, m.p. *Apostolos suos*, 21 maggio 1998, in AAS 90 (1998), pp. 641-658. In esso si prescrive, per esempio, l'unanimità dei membri vescovi della conferenza perché le dichiarazioni dottrinali costituiscano magistero autentico e possano essere pubblicate a nome della conferenza.

⁴⁸ UDG 89a. In modo conforme RPE 89a.

3.4. Il popolo presente

«Successivamente si rendono grazie a Dio e quindi il cardinale protodiacono annuncia [*nuntiantur*] al popolo in attesa [*populo expectanti*] l'avvenuta elezione e il nome del nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte la benedizione apostolica *Urbi et Orbi* dalla loggia della basilica vaticana»⁴⁹. L'annuncio al popolo presente in Roma dell'elezione del Pontefice è elemento che appartiene al procedimento elettivo. Il popolo è messo a conoscenza giorno per giorno dell'andamento dell'elezione, ancorché essa si svolga a parte chiuse; quando l'elezione è avvenuta il popolo romano è avvertito che è convocato per l'annuncio; il popolo si raduna ed attende; viene quindi ufficialmente informato dell'avvenuta elezione e del suo esito; acclama il e al nome dell'eletto; attende l'arrivo del medesimo; lo acclama; riceve la benedizione apostolica; si congeda festante.

Il rilievo giuridico formale dell'acclamazione del popolo presente può rinvenirsi in alcuni dettagli del rituale dell'elezione, quali, per esempio, l'assenza di una proclamazione canonica dell'elezione all'interno del collegio, che pure ha proceduto alla elezione⁵⁰; la previsione immediata dell'annuncio e della presentazione del Sommo Pontefice appena eletto; una seconda «adorazione» dei cardinali elettori, che era prevista dopo l'annuncio e l'acclamazione del popolo⁵¹.

⁴⁹ UDG 89a; cfr. can. 355 § 2 [*annuntiat*]. In modo conforme can. 239 § 3 CIC1917 [*annuntiat*]; Pio XII, cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, 8 dicembre 1945, n. 103 [*publicatur*]; RPE 89a [*annuntiat*].

⁵⁰ La proclamazione dell'eletto è prevista come atto formale del procedimento di elezione nel can. 176, anzi «la proclamation, devant tout le groupe électoral, est l'acte juridique d'élection du groupe en tant que tel, 'véritable élection' ([B.] Ojetti, [*Commentarium in Codicem juris canonici*, III, Romae 1931], p. 97, note 1), «sa substance même, pour ainsi dire» (Suárez, *De statu rel.*, II, 5, 24), et par conséquent elle est requise pour la validité de l'élection» (Fr.J. Urrutia, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Tardy, Paris 1994, n. 864, p. 246; la dottrina è comune). Stante questo, apparirebbe come corpo elettorale lo stesso popolo di Dio nel suo insieme, in quanto di fronte ad esso e solo di fronte ad esso avviene la proclamazione dell'eletto. Per questo sarebbe stato più opportuno usare la radice *proclamo-proclamatio* per indicare l'annuncio al popolo.

⁵¹ Cfr. Pio XII, cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, 8 dicembre 1945, n. 103: «Sequitur deinde secunda 'adoratio', quam, cappis violaceis induti, Cardinales peragunt».

In un'ottica analoga rientrano l'incoronazione (attualmente: la solenne inaugurazione del ministero petrino con l'imposizione del pallio) e la presa di possesso della basilica lateranense.

3.5. Il corpo elettorale

«Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta esclusivamente ai cardinali di Santa Romana Chiesa»⁵². Il corpo elettore, ossia che procederà negli scrutini fino ad ottenere la designazione dell'eletto tramite la maggioranza prescritta, è rigorosamente determinato e si tratta di un corpo elettorale ristretto. La limitazione nel numero degli elettori è ulteriormente stabilita attraverso norme indicative che persuadono a non allargare troppo il corpo elettorale, rimanendo nel numero di centoventi cardinali⁵³; attraverso norme precettive, che limitano all'interno del Collegio cardinalizio il diritto di partecipare all'elezione⁵⁴; attraverso norme di procedura, che stabiliscono gli effetti giuridici dell'assenza, dell'uscita e dell'entrata in Conclave⁵⁵.

Tali ulteriori limitazioni concernono evidentemente il momento e la procedura in senso tecnico: non toccano invece i preliminari informali, che sono stati introdotti e che riguardano le consultazioni che precedono il Conclave. Alle congregazioni previe partecipano tutti i cardinali ed esse sono precisamente deputate a contestualizzare la stessa elezione⁵⁶. Niente infatti è più lontano dalla realtà di un risultato elettorale lasciato alla sorte della mera procedura tecnica o al cieco convergere di atti di volontà. La elezione e la votazione è insieme prodotta dalla consultazione e dalla discussione previe, che evidenziano la *rationabilitas* del suffragio (cfr. can. 171 § 1, 1°), pur rimanendo esso originato prima

⁵² UDG 33.

⁵³ «Il numero massimo di cardinali elettori non superi i centoventi» (UDG 33). La norma ha carattere indicativo per il fatto che il Legislatore non è tenuto alla propria legge.

⁵⁴ «[...] a eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno della vacanza della Sede Apostolica, abbiano già compiuto l'ottantesimo anno di età» (UDG 33). Cfr. S. Campo, *L'esclusione dei Cardinali ottantenni dal conclave: storia, polemiche e motivazioni della decisione di Paolo VI*, in «Studia patavina» 44 (1997), pp. 113-122.

⁵⁵ Qualora vi sia il rifiuto a partecipare dall'inizio al Conclave oppure un'uscita ingiustificata dallo stesso dopo il suo inizio, il cardinale perde il diritto di partecipare all'elezione (cfr. UDG 40).

⁵⁶ Cfr. UDG 13d.

di tutto dalla *voluntas*. La libertà del voto suppone una scelta interiore e le condizioni esterne che la favoriscano (cfr. cann. 170; 172 § 1, 1°-2°; 1375). I dibattiti previi all'elezione manifestano *ad abundantiam* come il corpo elettorale, per quanto ristretto fisicamente e numericamente, dipende da un più vasto corpo che interviene realmente nella scelta.

La dimensione del corpo elettorale è un elemento da considerare con attenzione per il fatto che essa dipende da vari fattori, può essere determinata nei modi più diversi, ma è una caratteristica ineliminabile di ogni elezione⁵⁷. Deve essere rilevato con assoluta decisione che è ideologica l'equazione (spesso sottintesa, non riflessa) elezione perciò partecipazione della totalità al procedimento tecnico-elettivo. A questa ideologia soggiace anche l'identificazione elezione-procedimento, che sta emergendo come assolutamente inadeguata nel discorso e nell'esemplificazione presente.

Più interessante potrebbe essere chiedersi i criteri che favoriscono o sconsigliano l'estensione del corpo elettorale. Astruendo dall'esempio che si sta conducendo, l'alta dimensione elettiva esistente negli Istituti di vita consacrata porterebbe a riconoscere come uno dei criteri quello dell'omogeneità (di formazione, di spiritualità, di dedizione), come favorevole all'estensione del corpo elettorale. Quanto più una comunità è omogeneamente preparata e responsabilizzata, tanto più il corpo elettorale può essere vasto e giungere vicino all'identificazione con la stessa intera comunità. Ne è segno inequivocabile la impegnativa richiesta etica e ascetica che concerne gli elettori e che non può essere di tutti indistintamente. Si pensi al prescritto del can. 626 per la vita religiosa: «[...] i membri nelle elezioni osservino le norme del diritto universale e proprio; si astengano da qualsiasi abuso e da preferenza di persone e, non avendo nulla davanti agli occhi se non Dio e il bene del-

⁵⁷ La conferma del Collegio cardinalizio come corpo elettorale rientra indubbiamente nella tradizione, ma si deve riconoscere la distanza enorme del Collegio cardinalizio com'è attualmente strutturato e composto (in fatto e in diritto) rispetto al Collegio cardinalizio che la tradizione ha conosciuto fino a tempi recenti: «Nelle attuali contingenze storiche la dimensione universale [*facies universalis*] della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal Collegio dei centoventi cardinali elettori, composto di porporati provenienti da tutte le parti della terra e dalle più varie culture» (UDG *prooemium*). Si dovrebbe anche considerare l'odierna reale composizione episcopale del Collegio cardinalizio.

l'istituto, eleggano chi sanno nel Signore veramente degni e adatti. Si guardino inoltre nelle elezioni dal procacciare direttamente o indirettamente voti, sia per se stessi sia per altri». Oppure al prescritto che riguarda ogni consigliere: «Tutti coloro il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti dall'obbligo di dire con sincerità ciò che pensano [...]» (can. 127 § 3). Oppure all'art. 83 UDG per l'elezione del Sommo Pontefice: «Con la stessa insistenza dei miei predecessori esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, dal favore o dai rapporti personali verso qualcuno, dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che [...] avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale»⁵⁸.

Conclusioni

L'ordinamento giuridico, anche quello della Chiesa, proprio perché ordinamento di un organismo sociale vivo, richiede di essere considerato come un'unità vivente, in cui ogni modificazione importa una ristrutturazione globale per non creare squilibri nella compagine vivente. Una maggiore ricorrenza del fenomeno elettivo con una sua generalizzazione oppure un mutamento di equilibrio nei corpi e nei procedimenti elettorali presenti, comporta un ripensamento di normative e legislazioni, anche indirettamente connesse. L'estendersi della prassi elettiva e di votazione richiede come controbilanciamento un adeguato o nuovo sviluppo normativo. Dalla considerazione del fenomeno elettivo la Chiesa emerge chiaramente come un corpo articolato, così che l'alternativa non sia «prassi elettiva sì» o «prassi elettiva no», bensì

⁵⁸ Cfr. pure le formule di giuramento pronunciate in Conclave: UDG 53; 66. In modo analogo RPE 84. Pio XII non menzionava le pressioni provenienti da gruppi e da mezzi di comunicazione sociale (cfr. cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, cit., n. 97).

come esprimere adeguatamente nella prassi elettiva l'ampia articolazione della Chiesa.

Si pensi, per esempio, al richiamo che la prassi elettiva nella Chiesa induce alla modalità democratica di strutturazione di molte comunità statali nel tempo recente e presente⁵⁹. Ora tale rimando conferma più che smentire l'immagine di Chiesa come corpo articolato. Sia per il fatto che ad un'attenta considerazione, che esula dall'interesse di questo studio, le società a struttura democratica non negano, come di primo acchito potrebbe sembrare, l'articolazione della società, ma la organizzano (tra l'altro, in forme diverse!) nella modalità delle elezioni⁶⁰. Sia perché nella stessa Chiesa, come sopra si è tentato di illustrare, il fenomeno elettivo non elimina l'articolazione del Corpo, ma la conferma. In altre parole non pare ci si trovi di fronte all'alternativa tra modello gerarchico e modello elettivo di Chiesa (o di società). Piuttosto ci si trova di fronte alla scelta fra diverse modalità di esprimersi dell'unico

⁵⁹ Appare questa l'impostazione prevalente del problema in ambito linguistico americano: cfr., per esempio, Ch.J. Reid, jr., *Roots of a Democratic Church Polity in the History of Canon Law: The Case of Elections in the Church*, in *Canon Law Society of America. Proceedings of the Sixtieth Annual Convention*. Orlando, Florida, October 12-15, 1998, Canon Law Society of America - The Catholic University of America, Washington 1998, pp. 150-178.

⁶⁰ Non è possibile entrare in questo vasto e interessante argomento. Alcune suggestioni a questo riguardo, nel contesto del fecondo contesto comunale, si possono trovare in H. Keller, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12./14. Jahrhundert)*, in AA.VV., *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, a cura di R. Schneider - H. Zimmermann, Thorbecke, Sigmaringen 1990, pp. 345-374. Si potrebbe, per parte nostra, fare riferimento alle diverse e necessarie articolazioni di democrazia indiretta (in cui i cittadini eleggono gli elettori), oppure ai poteri reali che condizionano l'esito, quando non lo svolgimento delle elezioni. Basti rilevare qui come siano sottratti alla dinamica elettiva alcuni principi delle costituzioni (cfr., per esempio, art. 139 Cost. it.) e, più profondamente (cioè metafisicamente), siano sottratti i principi che fondano la convivenza stessa. Risultano appropriate le espressioni di Giovanni Paolo II nell'enciclica *Evangelium vitae*: «[...] nella cultura democratica del nostro tempo si è largamente diffusa l'opinione secondo la quale l'ordinamento giuridico di una società dovrebbe limitarsi a registrare e recepire le convinzioni della maggioranza e, pertanto, dovrebbe costruirsi solo su quanto la maggioranza stessa riconosce e vive come morale [...] In realtà, la democrazia non può essere mitizzata fino a farne un surrogato della moralità [...] Fondamentalmente, essa è un «ordinamento» e, come tale, uno strumento, non un fine [...] Il valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna e promuove [...] Quando [...] lo scetticismo giungesse a porre in dubbio persino i principi fondamentali della legge morale, lo stesso ordinamento democratico sarebbe scosso nelle sue fondamenta, riducendosi a un puro meccanismo di regolazione empirica dei diversi e contrapposti interessi [...] Negli stessi regimi partecipativi [...] la regolazione degli interessi avviene spesso a vantaggio dei più forti, essendo essi i più capaci di manovrare non soltanto le leve del potere, ma anche la formazione del consenso. In una tale situazione, la democrazia diventa facilmente una parola vuota» (nn. 69-70; cf pure n. 20c).

Corpo, che conosce strutturalmente membra, uffici, funzioni diversi e che procede sempre nella storia «non tamquam effusa turba, sed ut confertum agmen»⁶¹.

Summary

The Author starts from a wide ascertainment of the elective phenomenon, indicating the possibilities that the law in force of the CIC recognizes or grants to effect in the life of the Church elections and polls. This is a field for many aspects unknown and practised.

Apart from the question if the elective and voting praxis could be further developed in the universal canon law, the Author concentrates on the model of Church which emerges out of the elective praxis.

If the praxis of voting is frequently associated with the plebiscitary image of people (universal suffrage in the western democracies) in fact, going carefully over the thing, the emerging image of Church is that of a people structured and variegated in his functions, which attends elections and polls according his own structure. The principal exemplification that can be produced is the election of the Roman Pope.

⁶¹ Cfr. Schema *Aeternus Unigeniti Pater* della Commissione preparatoria (nov. 1962) della *Lumen gentium*, n. 2, in *Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium synopsis historica*, a cura di G. Alberigo - F. Magistretti, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1975, p. 11.